Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 15 giugno 1928 - Anno VI — Numero 139

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1666.**

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1209.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse)	105,000,000
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,200,000
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	1,700,000
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536	8,000,000
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno. (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205)	441,000
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno, e rispettive famiglie — Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261	435,000
8	Fitto di locali per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse)	2,500,000
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	2,000,000
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,000,000
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero di canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	4,500,000
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	5,000,000
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio: delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazio-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	ni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	15,000,000
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000
15	Consigli e Commissioni — Spese relative	100,000
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato	32,000
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078)	15,000
19	Spese casuali	80,000
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		149,393,000
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	50,000,000
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e R. decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)	50,000
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	72,000
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000
		50,272,000
	Spese per l'amministrazione civile.	
25	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (R. decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	400,000
26	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	7,000
27	Foglio degli annunzi nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	885,300
28	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	1,440
29	Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (R. decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,600,000
32	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.	30,000,000
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	non sia possibile provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,000,000
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del R. decreto 6 novembre 1926, numero 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa d'ordine)	3,000,000
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000
		52,948,740
	Spese per la sanità pubblica.	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	5,500,000
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000
38	Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere — Spese per l'acquisto del radio (R. decreto 16 giugno 1927, n. 1016)	2,000,000
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (R. decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	150,000
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	50,000
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6, lettere *a*) e *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6, lettera *c*, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma, e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto Ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	278,000
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici — Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	150,000
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Contributo per le scuole convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,500,000
48	**Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica**	15,000
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 1056)	850,000
51	**Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno**	1,700,000
52	Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del R decreto 18 novembre 1926, n. 2441).	12,000
53	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636) — Studi sulla etiologia della pellagra — Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	50,000
54	**Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna**	300,000
55	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2, sub 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato dal decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; art. 2 R. decreto 21 luglio 1927, n. 1502)	2,500,000
56	**Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)**	300,000
		19,505,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Spese per la sicurezza pubblica.	
57	**Servizio segreto**	3,000,000
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (Spese fisse)	150,000,000
59	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza — Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio	6,640,000
60	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario — Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio	2,250,000
61	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale addetto al servizio stenografico e alla Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	680,000
62	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	2,500,000
63	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,250,000
64	**Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza**	8,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
65	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia — Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature — Fitto di locali	500,000
66	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione	500,000
67	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	750,000
68	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000
69	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del R. decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	2,500,000
70	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali — Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, numero 2379)	33,500,000
71	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	40,000
72	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000
73	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,500,000
74	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000
75	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000
76	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati	20,000,000
77	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	7,000,000
78	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1881)	6,000,000
79	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000
80	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, numero 785)	140,000
81	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radio-elettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000
82	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manutenzione di materiale vario —	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	25,000,000
83	Spese per il servizio di investigazione politica	40,000,000
		330,850,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
84	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	1,600,000
85	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	105,400
86	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) (Spese fisse)	9,000,000
87	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse)	16,000,000
		26,705,400
	Spese per l'amministrazione civile.	
88	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con R. decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Quarta delle 25 annualità)	80,015
89	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000
90	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2; e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500
91	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	209,000
92	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, e 20 febbraio 1927, n. 376) (Spesa obbligatoria)	47,841,782
93	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543, e 23 ottobre 1925, n. 2043; art. 5 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1502)	1,500,000
94	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	300,000
95	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958, e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Quinta delle sei quote)	1,250,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
96	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (R. decreto 16 aprile 1925, n. 667)	200,000
97	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300
98	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'articolo 2 (comma 4) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	39,500
99	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055
100	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del R. decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Seconda delle 25 annualità consolidate)	50,000,000
101	Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1708)	400,000
102	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quindicesima delle 25 annualità)	250,000
103	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Decima delle 12 annualità)	150,000
104	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Quinta delle 10 annualità)	2,000,000
		108,278,152
	Spese per la sanità pubblica.	
105	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	533,319
106	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Quinta delle 10 annualità)	525,000
107	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
108	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	868,828
109	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, gli articoli 1 e 2 (comma 2) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	5,616,748
110	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (Spesa obbligatoria)	166,538
111	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 886) (Spesa ripartita - Quarta delle 10 annualità)	1,000,000
112	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (art. 1 del R. decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (Spesa ripartita - Terza delle 5 annualità)	200,000
113	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (Spesa obbligatoria)	20,000
114	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000
		9,015,433
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
115	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Ottava delle 35 annualità)	71,612

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	149,393,000
Debito vitalizio	50,272,000
Spese per l'amministrazione civile	52,948,740
Spese per la sanità pubblica	19,505,000
Spese per la sicurezza pubblica	330,850,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria	602,968,740

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	26,705,400
	Spese per l'amministrazione civile	108,278,152
	Spese per la sanità pubblica	9,015,433
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	143,998,985
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612
	Totale della parte straordinaria	144,070,597
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	746,967,725
	Categoria II. — Movimento di capitali	71,612
	Totale generale	747,039,337

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1667.**

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1206.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

Art. 3.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in L. 7,000,000 la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1928-29, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	5,800,000
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante (di ruolo o supplente) e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (Spese fisse)	19,000,000
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	160,000
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	1,910,000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	378,000
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale	10,000
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	101,200
8	Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali	365,000
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	47,500
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	150,000
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
13	Spese casuali	20,000
		27,956,500
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	6,000,000
15	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500
16	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	100,000
		6,131,500
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Affari generali.*	
17	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi	25,000
18	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	*per memoria*
	II. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.*	
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e concorso ad enti che dànno opera alla repressione delle frodi stesse	400,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette - Spese di cui all'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria	4,000,000
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	500,000
22	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	80,000
23	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	50,000
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad enti che dànno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	600,000
25	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	100,000
26	Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	1,700,000
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria) . . .	600,000
28	Spese per l'esecuzione del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, ed altre spese per la idraulica agraria	3,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	III. — Istruzione agraria.	
29	Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie - Posti e borse di studio, di perfezionamento, di tirocinio pratico all'interno ed all'estero - Sussidi ad allievi bisognosi - Incoraggiamenti a ricerche scientifiche - Contributi per migliore assetto scientifico e didattico - Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere l'istruzione agraria . .	5,000,000
30	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini adulti e per la scuola professionale dei giovani contadini (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e R. decreto 3 aprile 1924, n. 534)	5,000,000
31	Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori, scuole libere e consorziali, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione .	3,400,000
32	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura .	16,000,000
33	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	500,000
	IV. — Meteorologia e geodinamica.	
34	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese diverse e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica.	300,000
	V. — Zootecnia, Caccia, Tratturi e Trazzere.	
35	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese pel servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) . . .	6,500,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
36	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	650,000
37	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia	200,000
	VI. — *Bonificamento agrario.*	
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica - Spese per combattere la malaria	400,000
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	75,000
40	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	1,000,000
	VII. — *Credito agrario.*	
41	Contributo dello Stato a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e di altri istituti di credito agrario - Premi ad istituzioni agrarie siciliane (articoli 98 e 86 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	30,000
	VIII. — *Demani ed usi civici.*	
42	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751) - Stampa del Bollettino Feudale e spese per il funzionamento della Commissione per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1622)	500,000
		50,610,000
	INDUSTRIA, MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
43	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali; spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali	60,000
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*)	1,500,000
45	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,500,000
46	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	430,000
47	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2265)	750,000
	II. — *Pesi, misure e saggio metalli.*	
48	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria)	700,000
49	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	10,000
50	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	198,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
51	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	135,000
52	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000
	III. — *Proprietà intellettuale.*	
53	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo - Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	379,000
54	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) . . .	10,000
	IV. — *Insegnamento industriale.*	
55	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte; sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi a favore dell'insegnamento industriale	29,000,000
56	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	950,000
	V. — *Miniere.*	
57	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	80,000
58	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie.	300,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
59	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	10,046,000
60	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	130,000
61	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	200,000
	VI. — *Pesca.*	
62	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca - Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titolo II e III), e dal R. decreto 24 maggio 1925, n. 1140, portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia, e dell'insegnamento professionale e della vigilanza sulla pesca	1,400,000
		48,780,000
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
63	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . .	40,000
	II. — *Commercio estero e trattati.*	
64	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1,400,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
65	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali	2,000,000
66	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'ufficio dei trattati di commercio	13,500
67	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (R. decreto 18 aprile 1926, n. 800) - Spese per acquisto di pubblicazioni e stampa per il servizio del commercio con l'estero	4,010,000
	III. — *Insegnamento commerciale.*	
68	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti e di Regie scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	9,000,000
69	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	400,000
		16,863,500
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.*	
70	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000
71	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ai Collegi dei probiviri per l'industria ed alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	60,000
72	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	50,000
73	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza - Contributo a favore di società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche	50,000
74	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia - Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	100,000
75	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000
76	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30).	*per memoria*
77	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 (Spesa obbligatoria)	500,000
78	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lett. *b*, del R. decreto 1º maggio 1925, n. 582)	400,000
79	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, numero 2365, 3 gennaio 1924, n. 20, e 17 marzo 1927, n. 548)	290,000
	II. — *Assicurazioni private.*	
80	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100,000
		2,053,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	COMITATO CENTRALE ANNONARIO.	
81	Spese generali, esclusi i premi di operosità e rendimento, per l'applicazione del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1580, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali .	1,000,000
	SERVIZI FORESTALI.	
82	Contributi dovuti all'Azienda pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 dicembre 1922, n. 1584, e 4 gennaio 1925, n. 69) . . .	400,000
83	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti .	3,500,000
84	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi	500,000
85	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani)	180,000
		4,580,000
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
86	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa	28,200,000
87	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa - Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	900,000
88	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi e razioni foraggio	1,500,000
89	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario . .	1,000,000
90	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio	3,600,000
		35,200,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
91	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	400,000
92	Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	5,150,000
		5,550,000
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*	
93	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) . . .	150,000
94	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000
95	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati	1,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	II. — Incremento produzione granaria.	
96	Spese per il Comitato permanente del grano (R. decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	150,000
97	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 4ª delle dieci rate).	3,400,000
98	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » - Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite - 4ª delle sei rate).	3,500,000
99	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica o segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 4ª delle cinque rate). . . .	500,000
	III. — Istruzione agraria.	
100	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spese ripartite)	300,000
101	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, e dei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715 . .	100,000
	IV. — Zootecnia.	
102	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 4ª delle dieci rate)	1,500,000
	V. — Bonificamento agrario.	
103	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia, per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni, e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (R. decreto 29 luglio 1925, n. 1345, e R. decreto 3 gennaio 1926, n. 31)	*per memoria*
104	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
105	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria) . .	2,500,000
106	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano (R. decreto 27 marzo 1927, n. 870, art. 1) .	10,000,000
107	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438, e 11 settembre 1925, n. 1733, con le norme di cui al R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332	*per memoria*
	VI. — Credito agrario.	
108	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasfor-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	mazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, casse ed enti vari ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni	1,600,000 —
109	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	*per memoria*
110	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario . .	244,000 —
111	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita 23ª delle 30 rate)	779,843 —
112	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa d'ordine) . . .	*per memoria*
	VII. — *Demani e usi civici.*	
113	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	250,000 —
		26,473,843 —
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria.*	
114	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	3,812 —
115	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (5ª ed ultima delle cinque rate)	875,000 —
	II. — *Miniere.*	
116	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali - (Impianto, trasformazioni ed esercizio di centrali termo-elettriche per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica) - Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (R. decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	200,000 —
117	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie	800,000 —
	III. — *Insegnamento industriale.*	
118	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici o delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021)	1,407,000 —
	IV. — *Pesca.*	
119	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	1,000,000 —
		4,285,812 —
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
120	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
121	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria	*per memoria*
122	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2032)	*per memoria*
	II. — *Insegnamento commerciale.*	
123	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti per la costruzione di edifici dei Regi Istituti e delle Regie scuole commerciali	250,000 —
124	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali	20,000 —
		283,750 —
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro e previdenza.*	
125	Retribuzioni, assegni di caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, **e spese per l'impianto di nuovi uffici (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)**	*per memoria*
126	Somme a credito degli istituti per le assicurazioni sociali per versamenti fatti in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
	II. — *Credito.*	
127	**Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)**	347,231.03
		347,231.03
	SERVIZI FORESTALI.	
128	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, e 9 giugno 1927, n. 1125 (Spesa ripartita)	3,400,000 —
129	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	50,735 —
130	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	800,000 —
		4,250,735 —
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
131	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa	5,000,000 —
132	Indennità temporanea mensile al personale civile di ogni categoria in servizio nella Milizia	380,000 —
133	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici e per la fornitura di martelli forestali - Altre spese d'impianto	200,000 —
		5,580,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Agricoltura.	
134	**Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo** unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio **decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)**	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Agricoltura.	
135	Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino e altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, i Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, la legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315	47,000,000 —
136	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni	*per memoria*
137	Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4° capoverso, del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (6ª delle sette rate)	5,000,000 —
138	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le L. 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*
	Milizia nazionale forestale.	
139	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa	*per memoria*
		52,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
140	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 14ª delle 50 rate)	105,104.80
	Agricoltura.	
141	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
142	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per l'estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (11ª delle 35 annualità)	10,715.46
143	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
144	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, riguardante provvedimenti per il credito agrario (Spesa ripartita - Quota parte 1ª, 2ª e 3ª delle 30 annualità)	4,213,963.34
	Lavoro e credito.	
145	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 23ª delle 28 rate)	50,924.50
		4,380,708.10

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	27,956,500 —
	Pensioni ed indennità	6,131,500 —
	Agricoltura	50,610,000 —
	Industria e miniere	48,780,000 —
	Commercio e politica economica	16,863,500 —
	Lavoro, previdenza e credito	2,053,000 —
	Comitato centrale annonario	1,000,000 —
	Servizi forestali	4,580,000 —
	Milizia nazionale forestale	35,200,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	193,174,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5,550,000 —
	Agricoltura	26,473,843 —
	Industria e miniere	4,285,812 —
	Commercio e politica economica	283,750 —
	Lavoro, previdenza e credito	347,231.08
	Servizi forestali	4,250,735 —
	Milizia nazionale forestale	5,580,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	46,771,371.08

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	52,000,000 —
	Estinzione di debiti	4,380,708.10
	Totale della categoria II della parte straordinaria	56,380,708.10
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	103,152,079.18
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	296,326,579.18
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	239,945,871.08
	Categoria II. — Movimento di capitali	56,380,708.10
	Totale generale	296,326,579.18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, Anno V, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, Anno V, n. 1278).

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1928-29.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	18,500,000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	5,000 —
5	Entrate ordinarie diverse	280,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	20,985,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
8	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	230,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	230,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
9	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 234	*per memoria*
10	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
11	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
12	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda foreste demaniali	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali	—
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
13	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
14	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	*per memoria*
	Totale delle operazioni per conto di terzi	—

RIASSUNTO DELLE ENTRATE.

Categoria I. — Entrate effettive:	
a) ordinarie	20,985,000 —
b) straordinarie	230,000 —
Totale	21,215,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	*per memoria*
Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	*per memoria*
Totale generale delle entrate	21,215,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,500,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,500,000 —
3	Spese in esecuzione del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso.	205,000 —
4	Rimborso allo Stato degli stipendi ed assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (art. 1 e 15 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	900,000 —
5	Stipendi al personale dell'Azienda foreste demaniali	50,000 —
6	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e art. 12 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	120,000 —
7	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	24,000 —
8	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	20,000 —
9	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552, e art. 12 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	163,260 —
10	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia nazionale forestale in base agli accertamenti dell'esercizio finanziario 1927-28 (articoli 12 e 14 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	*per memoria*
11	Indennità di tramutamento al personale forestale	60,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda foreste demaniali	70,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
13	Sussidi a funzionari nonchè salariati e operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	50,000 —
14	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	400,000 —
15	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause, e spese relative incontrate	5,000 —
16	Fitto di locali	40,000 —
17	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	20,000 —
18	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali. Spese per assistenza sanitaria	200,000 —
19	Spese di liti	10,000 —
20	Restituzione di somme indebitamente introitate	30,000 —
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	5,000 —
22	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie	13,024,944.30

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda foreste demaniali	12,000 —
24	Rimborso allo Stato delle spese per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato e ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda foreste demaniali (art. 1 e 15 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	100,000 —
25	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda.	4,500,000 —
26	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,300,000 —
27	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	30,000 —
28	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	6,342,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
29	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1,000,000 —
30	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	500,000 —
31	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
32	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
33	Versamento al conto corrente dell'Azienda foreste demaniali con la Cassa depositi e prestiti dell'avanzo di gestione previsto	348,055.70
	Totale del movimento di capitali	1,848,055.70
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
34	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
35	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	*per memoria*
36	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	—
	RIASSUNTO DELLE SPESE.	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	13,024,944.30
	b) straordinarie	6,342,000 —
	Totale	19,366,944.30
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,848,055.70
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	—
	Totale generale della spesa	21,215,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive	19,366,944.30
	Categoria I. — Entrate effettive	21,215,000 —
		+ 1,848,055.70
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,848,055.70
	Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	*per memoria*
		— 1,848,055.70
	Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	+ 1,848,055.70
	Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	— 1,848,055.70
	Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1668.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1253.

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente provvedimenti per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, che proroga di due mesi il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, per la sistemazione e fusione dei servizi nel comune unificato di Genova.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, già prorogato di due mesi col R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2662, è ulteriormente prorogato di quattro mesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1669.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1194.

Aggregazione del comune di Macchia Valfortore a quello di Sant'Elia a Pianisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Macchia Valfortore è aggregato a quello di Sant'Elia a Pianisi.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1670.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1195.

Riunione dei comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro e Sinnai in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Sinnai ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro e Sinnai, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Sinnai ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1671.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1196.

Riunione dei comuni di Gressoney la Trinité e Gressoney Saint-Jean in un unico Comune denominato « Gressoney ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gressoney la Trinité e Gressoney Saint-Jean, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune denominato « Gressoney ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1672.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1197.**

Aggregazione dei comuni di Màlosco, San Felice, Senale e Vasio al comune di Fondo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Màlosco, San Felice, Senale e Vasio sono aggregati al comune di Fondo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1673.**

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. **1198.**

Riunione dei comuni di Buggiolo e Seghebbia in un unico Comune denominato « Rezzo-Cavargna », con sede municipale a Buggiolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Buggiolo e Seghebbia, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Rezzo-Cavargna » con sede municipale a Buggiolo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1674.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1199.**

Riunione dei comuni di Dissimo, Folsogno, Olgia, Re e Villette in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Re ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Dissimo, Folsogno, Olgia, Re e Villette, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Re ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1675.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. **1200.**

Riunione dei comuni di Pimentel e Samatzai in un unico Comune con capoluogo Samatzai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pimentel e Samatzai, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Samatzai.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1676.**

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. **1201.**

Riunione dei comuni di Borgo di Terzo, Grone, Berzo San Fermo e Vigano San Martino in un unico Comune denominato « Borgounito » con sede municipale a Borgo di Terzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgo di Terzo, Grone, Berzo San Fermo e Vigano San Martino, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Borgounito », con sede municipale a Borgo di Terzo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 66. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1677.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1202.**

Riunione dei comuni di Portese e di San Felice di Scovolo in un unico Comune denominato « San Felice del Benaco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Portese e di San Felice di Scovolo, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « San Felice del Benaco ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1678.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. **1203.**

Riunione dei comuni di Finero, Malesco e Zornasco in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Malesco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Finero, Malesco e Zornasco, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Malesco ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1679.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1204.

Riunione dei comuni di Bard e Hône in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bard ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bard e Hône, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bard ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1680.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1219.

Aggregazione al comune di Bientina di parte di territorio del comune di Vicopisano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Bientina è aggregata una zona di territorio di ettari 14.97.27 del comune di Vicopisano, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 23 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pisa.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Pisa è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bientina e Vicopisano, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1681.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1221.

Aggregazione del comune di Sorbolongo, nonchè della zona di territorio del comune di Serungarina denominata Palazzina, al comune di Sant'Ippolito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Sant'Ippolito è aggregato quello di Sorbolongo, nonchè la zona di territorio denominata Palazzina del comune di Serungarina, delimitata in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 28 marzo 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Pesaro.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sant'Ip-

polito e di Serungarina, in dipendenza della cennata variazione di circoscrizione, nonchè di determinare le condizioni dell'unione del comune di Sorbolongo a quello di Sant'Ippolito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1682.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1222.

Approvazione di una variante al piano regolatore della città di Milano per la sistemazione del quartiere di via Vetraschi e adiacenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 12 luglio 1912, n. 866;

Vista la domanda 10 dicembre 1925, presentata dal comune di Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al piano regolatore della prima zona di quella città, per la sistemazione del quartiere di via Vetraschi e delle adiacenze;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni rispettivamente dai signori Raspagni Luigi e Rossi Enrico, dai coniugi Pompeo ed Angelina De Donatis, dal sig. Luigi Raspagni a nome anche del suo socio Enrico Rossi, intese a contestare la pubblica utilità dell'opera o la misura della indennità;

Considerato che la variante proposta è di evidente pubblica utilità, perchè, mentre soddisfa ad imperiose esigenze del traffico cittadino, contribuisce altresì al risanamento igienico di un importante quartiere, facilitando la ricostruzione lungo la nuova arteria di case comode e decorose;

Che le formulate opposizioni sono da respingere perchè, come hanno riconosciuto tutte le autorità al cui esame furono sottoposte a norma di legge, esse in quanto contestano la pubblica utilità dell'opera devono giudicarsi infondate di fronte ai grandi vantaggi che dall'esecuzione della variante sono da attendersi, sia nei riguardi delle comunicazioni stradali, sia sotto l'aspetto edilizio ed igienico, mentre, in quanto mirano alla tutela di interessi particolaristici, è da osservare che questi potranno ottenere la soddisfazione a cui abbiano diritto mercè la corresponsione di quella giusta indennità che, in difetto di amichevoli accordi, dovrà essere determinata seguendo la procedura stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Che le finalità di risanamento igienico ed edilizio a cui, insieme a quella di miglioramento della viabilità, intende la variante nonchè il frazionamento delle aree di risulta giustificano la richiesta facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 luglio 1912, n. 866, all'espropriazione anche di una zona laterale al tracciato della nuova strada, sulla quale potranno sorgere, invece delle vecchie case ivi esistenti e fronteggianti viuzze strettissime, decorosi fabbricati ricchi di aria e di luce;

Che il Comune ha dimostrato di poter coi fondi già approvati per il piano regolatore sopperire alla spesa effettiva occorrente per l'attuazione del nuovo piano, calcolata, detratti i proventi della vendita delle aree di risulta, in lire 360,000;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 27 febbraio 1928 - Anno VI - n. 538;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinti i reclami, è approvata la variante al piano regolatore della città di Milano per la sistemazione del quartiere di via Vetraschi e delle adiacenze ed è accordata al Comune la facoltà di espropriare le zone laterali previste nell'allegato progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 luglio 1912, n. 866.

Il piano della variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:500 e in un elenco dei beni interessati dalla variante, in data 1° ottobre 1925, ed a firma entrambi dell'ingegnere capo municipale.

Rimane fermo il termine per l'attuazione del piano regolatore stabilito colla legge 12 luglio 1912, n. 866.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1683.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1225.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami, intagliatori, in Fuscaldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2201, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale per plastica, ebanisteria ed intaglio in Fuscaldo;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 detto mese, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Vista la deliberazione della provincia di Cosenza del 14 maggio 1925;

Sentita la sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2201, a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami, intagliatori, in Fuscaldo, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale	L.	35,912
Comune di Fuscaldo	»	1,819
Provincia di Cosenza	»	8,000
Camera di commercio di Cosenza	»	3,636

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 82. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1684.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1252.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Matelica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2250, concernente il riordinamento della Regia scuola di disegno professionale in Matelica;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi attualmente corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Vista la deliberazione del comune di Matelica del 23 aprile 1927 e della Camera di commercio di Macerata del 18 novembre 1927;

Vista la pianta organica della suddetta Scuola;

Sentita la sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2250, a favore della Regia scuola industriale di Matelica, sono stabiliti come appresso:

Ministero dell'economia nazionale	L.	60,332
Comune di Matelica	»	20,000
Provincia di Macerata	»	8,443
Camera di commercio di Macerata	»	1,000

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 94. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1685.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1251.

Norme per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Vista la Carta del Lavoro del 21 aprile 1927;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni complementari circa il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 10, 4° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, i contratti collettivi di lavoro debbono essere depositati in copia autentica presso la Prefettura e pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, se si tratta di contratti che hanno effetto esclusivamente nell'ambito territoriale della Provincia, e depositati in copia autentica presso il Ministero delle corporazioni e pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per intero nel Bollettino ufficiale di detto Ministero, se si tratta di contratti che hanno effetto in due o più provincie.

Il deposito e la pubblicazione debbono comprendere anche l'approvazione degli organi competenti delle rispettive associazioni, che sia stata riservata a norma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o la preventiva autorizzazione o la ratifica delle Associazioni superiori quando siano richieste dagli statuti.

Il deposito può essere effettuato a mezzo di corrispondenza raccomandata.

Art. 2.

Il testo degli estratti da pubblicarsi a norma del primo comma del precedente articolo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno deve essere redatto, a pena di inefficacia della pubblicazione, d'accordo tra le due Associazioni stipulanti. Esso deve contenere: la data e il luogo di stipulazione, l'indicazione delle Associazioni stipulanti, quella dell'impresa o delle imprese o della categoria d'imprese e di lavoratori a cui il contratto si riferisce, e del territorio su cui ha efficacia, la sua durata, l'indicazione riassuntiva dell'oggetto della stipulazione, la menzione delle approvazioni o autorizzazioni o ratifiche annesse.

Art. 3.

Salvo che nel contratto non sia stabilito espressamente a quale delle parti spetti l'obbligo di provvedere al deposito, l'obbligo spetta ad entrambe le Associazioni stipulanti e la parte diligente può rivalersi verso l'altra della metà delle spese. All'uopo, il Prefetto e, nei congrui casi, il Ministero delle corporazioni possono emanare decreto di tassazione immediatamente esecutivo.

All'atto del deposito, le Associazioni, che vi provvedono, debbono versare presso l'Autorità ricevente l'importo delle spese occorrenti per la pubblicazione, che viene eseguita di ufficio.

In caso che la pubblicazione venga ricusata, si fa luogo alla restituzione delle somme.

Del deposito viene redatto verbale da conservarsi presso l'ufficio ricevente.

Art. 4.

Le copie dei contratti collettivi e delle relative approvazioni, autorizzazioni e ratifiche, occorrenti per il deposito, vanno esenti da tassa di bollo e possono essere autenticate dai presidenti o segretari delle Associazioni stipulanti, la cui nomina od elezione sia stata approvata a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 5.

Il deposito dei contratti collettivi, assieme alle approvazioni, autorizzazioni e ratifiche relative, deve essere effettuato entro il 30° giorno dalla stipulazione dei contratti stessi, salvo che maggior termine non sia stato stipulato dalle parti. In ogni caso il termine non può essere superiore ai giorni 60.

Per i contratti collettivi già conclusi e che non siano stati depositati al momento della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il termine è di giorni 90 dalla data di detta pubblicazione.

I termini suddetti possono essere prorogati, per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni, di ufficio o su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso la quale deve essere effettuato il deposito.

Colui che, avendone l'obbligo per ragione dell'ufficio che ricopre presso una delle Associazioni stipulanti o per incarico espresso avuto da entrambe o da una delle parti, omette di fare quanto è necessario a che un contratto collettivo sia depositato nei termini suddetti, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 10,000.

Art. 6.

I Prefetti, nel caso di contratti aventi effetto nell'ambito della provincia, e il Ministero delle corporazioni, nel caso di contratti aventi effetto nell'ambito di due o più provincie, provvedono ad inviare, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia dei contratti, presso di loro depositati, rispettivamente, ai Circoli, competenti per territorio, dell'Ispettorato del lavoro e al Ministero dell'economia nazionale per il loro parere sull'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di tutela del lavoro.

I pareri debbono pervenire ai Prefetti nel termine di giorni 15 e al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni 30 dalla data nella quale i Circoli dell'Ispettorato del lavoro e il Ministero dell'economia nazionale ebbero comunicazione dei contratti. In difetto, il parere si ha per favorevole.

Nel caso che i Circoli dell'Ispettorato del lavoro rifiutino il visto ai contratti aventi effetto nell'ambito della provincia, le parti, che intendono produrre ricorso al Ministero dell'economia nazionale, debbono farlo entro dieci giorni dalla data sotto la quale i Prefetti avranno loro notificato il rifiuto. La decisione del Ministero sarà emanata nel termine di trenta giorni.

Art. 7.

La facoltà di ordinare o di ricusare la pubblicazione dei contratti, a termini dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, compete all'autorità presso la quale deve essere effettuato il deposito. L'ordine di pubblicazione viene dato su conforme parere del Circolo d'Ispettorato del lavoro o del Ministero dell'economia nazionale secondo le norme dell'articolo precedente e limitatamente all'oggetto ivi indicato.

Ove il contratto sia sottoposto, dagli statuti, alla ratifica delle Associazioni di grado superiore, se queste non vi abbiano provveduto nei termini stabiliti dall'art. 5 del presente decreto o non abbiano, nello stesso termine, dichiarato di rifiutarla, l'ordine di pubblicazione, emanato dall'autorità competente, sostituisce la mancata ratifica.

Art. 8.

Nessun contratto collettivo di lavoro può essere pubblicato ove non contenga norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale e, per le imprese a lavoro continuo, sul periodo annuo di riposo feriale retribuito, sulla cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza colpa del prestatore di opera o per morte di costui, sul trapasso di azienda, sul trattamento al lavoratore in caso di sua malattia, sul richiamo del lavoratore alle armi o in servizio della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale secondo i principî enunciati nei paragrafi XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX della Carta del Lavoro.

Il contratto che non regoli taluna di dette condizioni di lavoro può, tuttavia, esser pubblicato quando il regolamento di tali condizioni risulti già contemplato nelle norme di legge vigenti o non sia richiesto dalla natura del rapporto, o quando il contratto stesso contenga l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione con successivi patti da stipularsi entro un determinato periodo di tempo.

Art. 9.

Le norme dei precedenti articoli si osservano, in quanto siano applicabili, anche per la pubblicazione delle denuncie dei contratti previste dall'art. 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, delle norme generali emanate dagli organi centrali corporativi, delle sentenze pronunciate in materia di rapporti collettivi che stabiliscano nuove condizioni

di lavoro e dei lodi arbitrali indicati dall'ultimo comma dell'art. 51 del R. decreto succitato.

Le norme generali sono depositate a cura dell'organo corporativo presso il Ministero delle corporazioni nel termine di giorni 10 dalla loro emanazione e pubblicate a spese delle Associazioni sindacali interessate secondo i criteri dell'art. 3 del presente decreto.

Le sentenze indicate nel primo comma del presente articolo dispongono circa l'obbligo del deposito, e l'onere delle spese di pubblicazione; i lodi arbitrali dispongono parimenti circa l'onere delle spese, ma sono depositati a cura di uno degli arbitri. Il deposito deve essere effettuato entro 10 giorni dalla pronuncia della sentenza o del lodo arbitrale.

Art. 10.

Le tariffe per le pubblicazioni previste dai precedenti articoli nei Fogli annunzi legali delle Provincie e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sono ridotte alla metà di quelle normali. La tariffa per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni è fissata in L. 1.25 a riga.

Art. 11.

Ai contratti collettivi di lavoro riguardanti la gente di mare e i lavoratori dei porti si applicano le disposizioni del presente decreto; le funzioni ivi demandate al Prefetto per i contratti collettivi aventi effetto in una sola provincia sono peraltro devoluti al Comandante di compartimento marittimo competente per territorio.

Art. 12.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a dare, di concerto coi Ministri interessati, tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 93. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Matilde Iasbiz ved. Bravin fu Francesco, nata a Trieste il 7 aprile 1883 e residente a Trieste, piazza Goldoni, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita dalla signora Matilde Iasbiz vedova Bravin è ridotto in « Tassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bususcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bususcovich Antonio, figlio di Maria Bususcovich, nato a Valle il 18 febbraio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosusco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rismondo Aufemia di Giuseppe e fu Malusa Andreana, nata a Rovigno il 18 aprile 1887; ed ai figli nati a Rovigno: Antonio, nato il 5 settembre 1912; Giuseppe, nato il 10 settembre 1915; Mario-Giuseppe, nato il 1° giugno 1918; Maria, nata il 29 novembre 1920; Jolanda-Andreanelle, nata il 20 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Babic Francesco-Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Orsola Schergat, nato a Villa Decani, il 9 ottobre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Jakomin fu Matteo e di Caterina Babic nata a Villa Decani, il 14 ottobre 1897 ed ai figli nati a Villa Decani: Zivka-Maria, nata il 2 marzo 1922; Maria, nata il 2 febbraio 1925; Angelo-Francesco, nato il 30 gennaio 1927.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Jakomin Maria, nato a Villa Decani il 1° aprile 1844, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Pietro di Antonio e fu Orsola Schergat, nato a Villa Decani il 14 aprile 1894, alla nuora Maria Cernac di Gian Maria e di Maria Kozlovich, nata a Villa Decani l'8 dicembre 1898, moglie di Pietro; ed alla nipote Cristina di Pietro e di Maria Cernac, nata a Villa Decani il 27 giugno 1926.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giovanni, figlio di Antonio e della fu Skergat Orsola, nato a Villa Decani il 6 aprile 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Jakomin fu Giuseppe e di Udovic Maria, nata a Villa Decani il 28 novembre 1881; ed ai figli nati a Villa Decani: Francesca, nata l'8 marzo 1908; Maria nata il 25 marzo 1909; Emilia, nata il 16 febbraio 1913; Carmela, nata il 20 febbraio 1920; Dragotina, nata il 7 maggio 1921.
Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 14 giugno 1928, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1928, n. 1155, contenente provvedimenti relativi agli affitti degli immobili in rapporto alla stabilizzazione monetaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1928.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 14 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.73	Belgrado	33.49
Svizzera	366.38	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.808	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.676	Norvegia	5.095
Spagna	316.33	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.102
Praga	56.42	Rendita 3,50 %	74.35
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	85.675
New York	19.01	Littorio 5 %	85.40
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.05
Oro	366.80		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per la preparazione di tavole murali da servire nei corsi di istruzione professionale per giovani contadini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 534;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo registro 4, Ministero economia nazionale, foglio n. 84, col quale venne bandito un concorso nazionale a premi per la preparazione di tavole murali di soggetto agrario, da servire nei corsi di istruzione professionale dei giovani contadini;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo, registro n. 9, Ministero economia nazionale, foglio n. 105;

Considerato che i lavori presentati provvedono solo in parte alle necessità per le quali il concorso venne bandito;

Ritenuto che ai fini del perfezionamento della mano d'opera agricola e quindi dell'incremento della produzione, occorre dotare i corsi di istruzione professionale dei contadini anche delle tavole murali appartenenti ai gruppi per i quali non furono presentati al detto concorso lavori ritenuti degni di premio;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi per la preparazione delle seguenti tavole murali, per l'istruzione dei giovani contadini:

a) gruppo di sei tavole murali per l'insegnamento delle nozioni elementari sulle piante e sugli animali;

b) gruppo di sei tavole murali per l'insegnamento delle nozioni elementari generali di agronomia;

c) gruppo di sei tavole murali per l'insegnamento delle nozioni elementari sui parassiti e nemici delle piante e degli animali;

d) gruppo di quattro tavole murali per l'insegnamento delle nozioni elementari di zootecnia generale;

e) singole tavole murali relative alle principali coltivazioni, all'allevamento del bestiame e alle industrie agrarie, a malattie particolarmente importanti di piante coltivate, il tutto però con riferimento concreto a determinate plaghe agricole.

E' ammessa la partecipazione per un solo o più gruppi e per una sola o più tavole singole del gruppo di cui alla lettera *e*).

Art. 2.

Le tavole saranno a colori, delle dimensioni di m. 1×0.70 e dovranno essere eseguite in modo che ne sia tecnicamente possibile ed agevole la riproduzione in tricromia.

Le figure saranno, quanto sia possibile, di grandezza naturale. Quando siano ingrandite o impiccolite dovrà essere, sulla tavola stessa, indicato in modo chiaro la misura dell'ingrandimento o dell'impiccolimento.

Art. 3.

Sono ammessi anche i lavori eseguiti in collaborazione: ciascun premio però è indivisibile e sarà assegnato a quello degli autori che si trovi annotato per primo nella scheda di cui al comma 2° dell'art. 5.

Art. 4.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi:

a) per i gruppi di sei tavole, di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), L. 10,000 per ogni gruppo;

b) per il gruppo, di cui alla lettera *d*) di detto articolo, L. 7000;

c) per singole tavole murali, di cui alla lettera *e*) di detto articolo, L. 2000 per ogni tavola.

Il numero massimo delle tavole singole, di cui alla detta lettera *e*), da premiare, è di venti.

Art. 5.

Il concorso si chiude il 31 dicembre 1928. Entro questa data i concorrenti dovranno far pervenire, in piego raccomandato, i loro lavori al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura.

Ciascuna tavola recherà un motto che verrà ripetuto sopra una busta, contenente una scheda col cognome, nome e domicilio del concorrente, o, nel caso di collaborazione, dei concorrenti. Questa busta sarà sigillata.

I lavori non avranno altra indicazione che possa far riconoscere comunque, i concorrenti.

Verranno aperte soltanto le buste dei concorrenti premiati.

Resta in facoltà del concorrente non premiato di domandare, non prima però di un anno dalla chiusura del concorso, la restituzione del proprio lavoro, previa dichiarazione del motto adottato.

I lavori premiati diventano di proprietà esclusiva del Ministero dell'economia nazionale, che se ne riserva intieramente il diritto di riproduzione e di diffusione. Lo stesso Ministero si riserva altresì la facoltà di fare introdurre, dagli autori, nei lavori premiati, le modificazioni che fossero ritenute necessarie od anche solo opportune dalla Commissione giudicatrice, di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

Il giudizio del concorso è pronunciato insindacabilmente da una Commissione tecnica giudicatrice, nominata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Alle spese del concorso, comprese quelle per la Commissione giudicatrice e quelle per la pubblicazione dei lavori che sono stati o che saranno premiati, si provvederà con le somme impegnate col citato decreto Ministeriale 6 maggio 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.